



FILARMONICA DI VILLADOSSOLA APS

Via Don Minzoni, 4 - Tel. 366 4090200

28844 - VILLADOSSOLA (VB)

Codice Fiscale 92019740031

Regolamento della Filarmonica di Villadossola A.P.S.

TITOLO 1 – Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Art.1 – Presidente e consiglio direttivo

1. Ai sensi dello Statuto della Filarmonica di Villadossola APS il Consiglio direttivo è formato da nove membri: il Presidente, il Vicepresidente e sette consiglieri. Le cariche hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili ad libitum.

Art.2 – Modalità elettive del Presidente dell'Associazione

1. Ogni socio che abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni, può candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione. L'interessato potrà presentare anticipatamente in qualsiasi momento la propria candidatura per iscritto al Consiglio direttivo, oppure candidarsi il giorno stesso indetto per le elezioni direttamente all'assemblea dei soci a tal fine convocata.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni ha diritto ad un voto, con facoltà di delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Come da statuto societario ogni socio può ricevere massimo due deleghe.
3. I soci potranno votare, oltre al/i candidato/i alla presidenza anche uno qualsiasi dei soci regolarmente iscritto nel libro soci.
4. Al candidato che all'esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà conferita la carica di Presidente. Nel caso in cui la persona che abbia ottenuto il maggior numero di voti non si fosse candidato, questi ha la facoltà di accettare o meno la carica.
5. In caso di parità si procederà immediatamente a ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti

Art.3 – Modalità elettive del Consiglio Direttivo

1. L'elezione dei membri del consiglio avviene dopo l'elezione del Presidente. I candidati alla presidenza non eletti hanno facoltà di candidarsi come membro del consiglio.
2. Ogni socio che abbia compiuto la maggiore età, sia in regola con il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni, può candidarsi alla carica di consigliere. L'interessato potrà presentare anticipatamente in qualsiasi momento la propria candidatura per iscritto al Consiglio direttivo, oppure candidarsi il giorno stesso indetto per le elezioni direttamente all'assemblea dei soci a tal fine convocata.
3. L'elezione dei consiglieri avviene a scrutinio segreto. Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritto nel libro dei soci da almeno 60 giorni ha diritto ad un voto, con facoltà di delega da conferirsi per iscritto ad altro socio con diritto di voto. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di due deleghe.
4. Il voto prevede la possibilità per ciascun socio di esprimere fino a cinque preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura.
5. È fatta salva la possibilità di conferire il voto anche soci che non si siano formalmente candidati, ma presenti in assemblea e che siano in possesso dei requisiti del punto 2 del presente articolo. Questi, in caso di elezione, avranno la facoltà di accettare o meno la carica.



FILARMONICA DI VILLADOSSOLA APS

Via Don Minzoni, 4 – Tel. 366 4090200

28844 – VILLADOSSOLA (VB)

Codice Fiscale 92019740031

6. Gli otto candidati che all'esito delle elezioni avranno ottenuto il maggior numero di voti otterranno la carica di consigliere. In caso di parità si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti.
7. Nel caso in cui all'esito degli scrutini non sia stato raggiunto il numero di otto consiglieri previsto dallo Statuto, ferma la nomina dei candidati eletti nella prima votazione si procederà immediatamente a nuove elezioni al fine di eleggere i consiglieri mancanti. Valgono le modalità elettive descritte precedentemente. Qualora non venga raggiunto il numero legale di consiglieri anche in seconda elezione dovrà essere indetta nuova assemblea con nuova votazione.

Art.4 – Nomina del Vicepresidente dell'Associazione

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente nella prima adunanza del Consiglio direttivo, tra i consiglieri eletti. La carica di Vicepresidente dura per tutta la durata del mandato del Presidente e del consiglio direttivo.
2. In caso di vacanza o di rinuncia della carica di Vicepresidente, il Presidente provvederà a nominare un nuovo Vicepresidente tra gli altri membri del Consiglio.

Art.5 – Nomina del Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario è nominato dal Presidente nella prima adunanza del Consiglio direttivo, tra i consiglieri eletti. La carica di Segretario dura per tutta la durata del mandato del Presidente e del consiglio direttivo.
2. In caso di vacanza o di rinuncia della carica di Segretario, il Presidente provvederà a nominare un nuovo Segretario tra gli altri membri del Consiglio.
3. Il Segretario redige i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e cura la tenuta dei libri sociali. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte da altro membro del Consiglio Direttivo nominato ad acta dal Presidente.

Art.6 – Nomina del Tesoriere dell'Associazione

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente nella prima adunanza del Consiglio direttivo. In ragione della peculiarità dell'incarico, è prevista la possibilità per il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, di nominare quale tesoriere dell'associazione un soggetto esterno al Consiglio direttivo, purché egli abbia la qualità di socio e sussistano i requisiti richiesti per l'elettorato passivo (essere maggiorenne, essere in regola con il versamento della quota associativa ed essere iscritto nel libro soci da almeno 60 giorni). La carica di Tesoriere dura per tutta la durata del mandato del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. In caso di vacanza o di rinuncia della carica di Tesoriere o di revoca anticipata della nomina da parte del Presidente, questi provvederà a nominare un nuovo Tesoriere come previsto al punto precedente.
3. Il Tesoriere si occupa unitamente al Presidente della redazione del bilancio e della tenuta dei libri contabili, nonché di tutte quelle funzioni amministrative, contabili e finanziarie espressamente attribuitegli dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Art.7 – Successione nelle cariche sociali in caso di rinuncia, morte, esclusione.

1. Nel caso in cui nel corso del mandato si verifichi, per rinuncia, morte o esclusione del socio deliberata dall'assemblea, la vacanza di una carica di consigliere, subentrerà automaticamente il primo degli esclusi tra i candidati alle precedenti elezioni. In caso di non accettazione sarà interpellato il secondo degli esclusi e così via fino a giungere alla nomina del nuovo consigliere.
2. L'incarico del consigliere entrante decorre dalla data della prima seduta utile del Consiglio direttivo e dura sino alla scadenza del mandato.



FILARMONICA DI VILLADOSSOLA APS

Via Don Minzoni, 4 - Tel. 366 4090200

28844 - VILLADOSSOLA (VB)

Codice Fiscale 92019740031

3. Qualora non fosse possibile il subentro di un nuovo membro del consiglio, o perché non vi siano candidati esclusi o perché nessuno di costoro abbia accettato la nomina, il Consiglio direttivo terminerà il proprio mandato in numero ridotto senza che si debba procedere a nuove elezioni, tranne nel caso in cui si verifichi una riduzione dei consiglieri di oltre la metà dei suoi membri. In tal caso l'intero organo direttivo decadrà e si dovrà procedere a nuove elezioni.
4. In caso vacanza della carica di Presidente per morte, rinuncia, dimissioni volontarie o esclusione del socio deliberata dall'Assemblea, decadrà automaticamente l'intero organo direttivo e si dovrà procedere a nuove elezioni.
5. Nel caso di decadenza dell'organo direttivo per vacanza della carica presidenziale o per riduzione di oltre la metà dei membri del consiglio, o per ogni altra previsione statutaria, il Consiglio direttivo decaduto sarà prorogato sino alla data delle nuove elezioni, che dovranno essere indette dal Presidente uscente secondo le modalità previste dallo Statuto e comunque entro 90 giorni dal verificarsi della causa di decadenza. Nel caso di vacanza della carica di Presidente tutte le funzioni di questi saranno esercitate dal Vicepresidente. Nel periodo di prorogatio l'organo direttivo potrà svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione o comunque attività strettamente necessarie al funzionamento dell'Associazione.

TITOLO 2 – I soci

Art.8 – I soci

1. Come previsto dallo Statuto sono soci dell'Associazione Filarmonica di Villadossola APS tutti coloro che abbiano presentato domanda al Consiglio direttivo e che la stessa sia stata accettata.
2. La qualità di socio è a tempo indeterminato e viene meno solo nei casi previsti dallo Statuto.

Art.9 – Domanda di ammissione

1. Chiunque voglia diventare socio della Filarmonica di Villadossola APS deve presentare apposita domanda al Consiglio direttivo. La richiesta può essere presentata mediante compilazione del modello presente sul sito dell'associazione www.filarmonicavilladossola.it.
2. Il Consiglio direttivo delibera sulla richiesta di ammissione alla prima seduta utile e ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni a mezzo posta, e-mail o con ogni altro mezzo idoneo.
3. In caso di accettazione il socio è immediatamente iscritto nel libro dei soci e tale qualità decorre dalla data della delibera del Consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda il Consiglio direttivo provvederà a comunicare la mancata ammissione al richiedente mediante posta, e-mail o altro mezzo idoneo, esponendo sinteticamente le ragioni del rigetto. È prevista la facoltà del richiedente la cui domanda di ammissione a socio sia stata rigettata di ricorrere avverso la decisione del direttivo con le modalità di cui allo Statuto.

Art.10 – Domanda di ammissione del socio c.d. allievo

1. Chiunque si iscriva ad un corso di formazione musicale della Filarmonica di Villadossola APS diverrà anche socio della stessa. In tal caso la domanda di ammissione sarà compilata e presentata unitamente alla domanda di iscrizione. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda alla prima seduta utile con le modalità di cui all'art. 9.
2. Il socio c.d. allievo potrà iniziare immediatamente i corsi di formazione musicale anche nelle more della delibera del Consiglio direttivo.



FILARMONICA DI VILLADOSSOLA APS

Via Don Minzoni, 4 – Tel. 366 4090200

28844 – VILLADOSSOLA (VB)

Codice Fiscale 92019740031

Art.11 – Versamento della quota associativa

1. Chiunque intenda diventare socio della Filarmónica di Villadossola APS, dopo aver presentato la domanda di ammissione con le modalità di cui agli articoli precedenti dovrà provvedere ogni anno al versamento della quota associativa, il cui ammontare è deliberato annualmente dal Consiglio direttivo che ne dà comunicazione ai soci, anche mediante pubblicazione sul sito web o con ogni altro mezzo idoneo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il versamento della prima quota deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione e può essere effettuato mediante bonifico bancario o denaro contante.
3. Il versamento delle quote per gli anni successivi deve essere effettuato entro il 31 marzo. Il mancato adempimento entro tale data comporterà la morosità del socio con facoltà del Consiglio direttivo di escluderlo secondo quanto previsto dallo Statuto.
4. La quota associativa non può essere frazionata e deve sempre essere versata per intero. Pertanto, anche in caso di ammissione del socio nel corso dell'anno essa avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

Art.12 – Versamento della quota associativa del socio allievo

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso dei c.d. soci allievi.
2. Poiché i corsi di formazione musicale hanno durata da settembre a maggio, se l'allievo si iscrive ai corsi tra il mese di settembre e dicembre questi, all'atto dell'iscrizione, dovrà versare la quota associativa per l'anno in corso e successivamente versare la quota per l'anno successivo entro il 31 marzo. Nel caso in cui il medesimo allievo si iscriva nuovamente ai corsi di formazione musicale tra il mese di settembre e dicembre successivo, non dovrà versare null'altro e il versamento delle quote procederà come previsto per tutti gli altri soci. Se l'allievo si iscrive da gennaio in avanti verserà la quota associativa al pari di tutti gli altri soci.

Art.13 – Decadenza della qualità di socio

1. La qualità di socio è a tempo indeterminato. È facoltà di ciascun socio rinunciare o presentare le proprie dimissioni dandone comunicazione con ogni mezzo idoneo al Consiglio direttivo, il quale provvederà alla sua cancellazione dal libro dei soci. Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota associativa già versata.
2. Il socio che abbia ommesso di versare la quota associativa entro il termine previsto sarà automaticamente dichiarato moroso e saranno sospesi tutti i diritti previsti dallo Statuto sino all'adempimento del versamento. Al termine dell'anno solare senza che sia stata versata la quota associativa, il socio moroso sarà cancellato dal libro dei soci e qualora intenda riottenere tale qualità dovrà ripresentare la domanda al Consiglio direttivo con le modalità di cui agli articoli 9 e 10.
3. La qualità di socio viene meno in ogni altro caso espressamente previsto dallo Statuto.